

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2736 del 26/05/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2473 DEL 23/05/2019, PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA DI MORTIZZA SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2800 del 25/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2473 DEL 23/05/2019, PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA DI MORTIZZA SNC.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2473 del 23/05/2019, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 68133 del 17/06/2019, acquisito agli atti di questa Agenzia con nota prot. n. 94717 del 17/06/2019, per l'attività di "produzione di energia elettrica" svolta dalla ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331 - sede legale in Piacenza, Stazione Sparavera n. 50, Fraz. Roncaglia), nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Strada di Mortizza snc (C.F. Foglio 8, Mapp. 265), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 55489 del 29/03/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta "AZ.

AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 00170610331);

- con nota prot. n. 63569 del 12/04/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. della L. 241/90;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 3 del 03/04/2023 Sinadoc 14807/2023) risulta che:

- a. la ditta si configura come "produttore/detentore" di digestato, prodotto in un impianto di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse, sito in Comune di Piacenza, in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. l'impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici e biomasse, per la produzione di biogas, ha potenza nominale di 999 Kwe;
- c. nell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, vengono convogliati gli effluenti zootecnici extra-aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta indicata nell'atto AUA n. 2473/2019:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame bovino e suino extra-aziendale): 3650 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo mais, silo sorgo, triticale insilato): 17.155 t/anno;

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais, melasso da barbabietola): 219 t/anno;

TOTALE: 21.024 t/anno;

- d. l'impianto è dotato di una linea di trattamento del digestato composta da un separatore e da un impianto di essiccazione del digestato solido separato. Viene pertanto prodotto del digestato chiarificato, del digestato solido essiccato e del solfato ammonico, tutti riutilizzati in agricoltura in qualità di fertilizzanti e ammendanti. Il trattamento di separazione (vaglio) ha un'efficienza stimata del 16% in peso e il processo di essiccazione determina l'evaporazione di circa il 72,5% in peso della frazione acquosa contenuta. Detto trattamento, tuttavia, per limiti funzionali, viene avviato solo saltuariamente (per un totale di circa 1-2 mesi all'anno) e, quindi, è prodotto prioritariamente un digestato tal quale che viene stoccato nelle vasche disponibili e riutilizzato direttamente in agricoltura;
- e. per la conservazione del digestato liquido prodotto dispone di una vasca coperta con raccolta del gas residuo (3184 m<sup>3</sup>) e di due vasche in cemento scoperte (9646 m<sup>3</sup>), dotate di certificato di collaudo attestante la perfetta tenuta. Per la conservazione della frazione solida separata/essiccata del digestato prodotto, viene utilizzata una concimaia coperta (229 m<sup>2</sup>);
- f. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui hanno superficie complessiva pari a 385,11 Ha e possono accogliere 65.468 kgN/anno;
- g. la modifica richiesta consiste in una variazione della dieta di alimentazione del digestore, mentre la parte impiantistica resta invariata;
- h. con la modifica richiesta, all'impianto di digestione anaerobica verranno convogliati effluenti zootecnici extra-aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino e suino extra aziendale): 4310 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo mais, silo sorgo, triticale insilato): 18.250 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais, melasso da barbabietola): 219 t/anno;

per un TOTALE di 22.779 t/anno;

**Rilevato altresì** che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 4 del 03/04/2023 Sinadoc 14807/2023) risulta che:

- la modifica riguarda il cambio della dieta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, aumentando la quantità di biomasse di origine zootecnica, senza alterare le caratteristiche dell'impianto di digestione e del cogeneratore;
- le varianti introdotte riguardano le quantità di effluenti zootecnici acquisiti da aziende terze, che aumentano da 3.650 t/anno a 4.310 t/anno, con un incremento di 660 t/anno;
- la ditta richiede anche un aumento delle quantità impiegabili per la categoria "prodotti da attività agricola" per avere un margine di sicurezza in caso di utilizzo di biomasse agricole caratterizzate da una produzione potenziale di gas inferiore al valore stimato o in caso di sostituzione di altri materiali con impiego saltuario, quali i sottoprodotti;
- la ditta precisa che il cambio di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica non comporta variazioni significative alle emissioni in atmosfera;
- la ditta richiede inoltre la rettifica dell'AUA vigente, relativamente alle portate massime di E1, E7A, E7B ed E7C, alla luce di quanto contenuto nella Determinazione del Comune di Piacenza n. 639 del 21/05/2014;

**Atteso che:**

- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n. 639 del 21/5/2014 relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata sono state fissate le seguenti portate massime: 5.000 Nm<sup>3</sup>/h per l'emissione E1 e 22.500 per ciascuna emissione E7A, E7B ed E7C;
- nell'AUA vigente adottata con la suddetta Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2473 del 23/05/2019 sono stati indicati erroneamente i seguenti valori di portata massima: per E1 3.650 Nm<sup>3</sup>/h, per E7A, E7B ed E7C 20.000 Nm<sup>3</sup>/h ciascuna;
- con nota prot. n. 48210 del 17/03/2023 il I Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza ha comunicato l'esito degli accertamenti effettuati presso lo stabilimento della ditta in oggetto, osservando che nell'AUA vigente det-amb n. 2473/2019 non è stato inserito il valore dell'ultima portata massima autorizzata mediante PAS del 2014, per l'emissione E1 pari a 5.000 Nm<sup>3</sup>/h;
- si rende pertanto necessario procedere alla rettifica della vigente AUA, come sopra specificato e come peraltro richiesto dalla ditta stessa;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 63569 del 12/04/2023 è stato richiesto al Comune di Piacenza il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 64233 del 17/05/2023, acquisita al prot. Arpae n. 86633 in pari data il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

**Verificato**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, che la variante introdotta è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale come richiesto dalla ditta in oggetto, comprensivo della rettifica di cui sopra;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

**DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2473 del 23/05/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 68133 del 17/06/2019, per l'attività di "produzione di energia elettrica" svolta dalla ditta "AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 00170610331 - sede legale in Piacenza, Stazione Sparavera n. 50, Fraz. Roncaglia), nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Strada di Mortizza snc (C.F. Foglio 8, Mapp. 265), come di seguito riportato:

- **sostituendo, al punto b) del dispositivo, le portate di E1, E7A, E7B ed E7C, con le seguenti:**

**EMISSIONE N. E1 GRUPPO ECOGEN EB P= 2462 KWt (Pel=999 KWe)**  
Portata massima 5000 Nm<sup>3</sup>/h

**EMISSIONE N. E7A IMPIANTO ESSICCAZIONE SOLIDO SEPARATO – camino 1**  
Portata massima 22500 Nm<sup>3</sup>/h

**EMISSIONE N. E7B IMPIANTO ESSICCAZIONE SOLIDO SEPARATO – camino 2**  
Portata massima 22500 Nm<sup>3</sup>/h

**EMISSIONE N. E7C IMPIANTO ESSICCAZIONE SOLIDO SEPARATO – camino 3**  
Portata massima 22500 Nm<sup>3</sup>/h

- **inserendo, al punto b) del dispositivo, le seguenti prescrizioni:**

- 15) il filtro a carbone attivo a servizio del trattamento dello sfiato proveniente dalla vasca di stoccaggio del melasso deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
  - 16) i liquami zootecnici possono rimanere nell'apposito pozzetto per il tempo strettamente necessario al loro conferimento ed invio direttamente alla digestione anaerobica senza prevedere alcuna fase intermedia di conservazione o stoccaggio;
- **sostituendo il punto d) del dispositivo, con il seguente:**

**“d) di impartire per l'utilizzo agronomico del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti prescrizioni:**

1. la ditta dovrà mantenere aggiornata la Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale “Gestione Effluenti”. Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
2. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
3. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
4. il funzionamento dell'impianto di digestione esistente da 999 Kwe, dovrà avvenire con la seguente ricetta:  
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino e suino extra aziendale): 4310 t/anno  
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo mais, silo sorgo, triticale insilato): 18.250 t/anno  
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais, melasso da barbabietola): 219 t/anno;  
per un TOTALE di 22.779 t/anno;
5. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
6. con cadenza annuale dovranno essere trasmesse ad ARPAE, le analisi eseguite sul digestato prima della distribuzione in campo, per i parametri stabiliti dall'Allegato I, punto 7.3, tab 6 del Reg. Regionale n. 3/2017;

## **2. di dare atto che:**

- restano confermati, senza alcuna variazione, gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni indicati nell'atto di Aua Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2473 del 23/05/2019 (ricompreso nel provvedimento conclusivo del procedimento del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 68133 del 17/06/2019, acquisito agli atti di questa Agenzia con nota prot. n. 94717 in pari data);
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 68133 del 17/06/2019;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**